

gli abusi, a freno de' quali è accorsa provvidamente la Legge con la istituzione di una tal disciplina.

A riparo pertanto di ogni ulterior disordine, e per risparmiare possibilmente le pene che col progresso di una tal negligenza meriterebbono questi non curanti del proprio dovere, si fa noto; Che qualunque commerciante, ossia majolante, presso cui esistesse alcuno de' predetti Mandati, la cui data mostrasse essere già spirato il mese del rispettivo termine, dovrà entro otto giorni dalla pubblicazione del presente averlo restituito nell' Ufficio del Dazio Uscita delle Sette; spirato il qual termine imputeranno i negligenti a se stessi la conseguenza delle pene dalla Legge volute; a cui pure soggiaceranno tutti quelli, che per l'avvenire allo scader de' rispettivi Mandati o finor rilasciati, o che fossero per rilasciarsi, non eseguiranno una tal disciplina: salvo sempre intendendosi l' adempimento dell' altro loro debito di notificare con Polizza a parte le Gallette, o Sete acquistate finora, o che acquisteranno.

Dalla Intendenza Provinciale delle I. R.
Finanze di Verona li 23. Agosto 1798.

Il Regio Visitatore Generale
POZZO DA PEREGO,

AV.